



COMUNE DI RIFREDDO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Allegato alla delibera G.C. n. 55 del 16.10.2007

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime;

Art. 2
Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il comune risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

Art. 3
Soggetti autorizzati ad effettuare spese

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:
 - sindaco
 - vicesindaco
 - assessori nell'ambito delle rispettive competenze
 - presidente del consiglio comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del consiglio comunale.

Art. 4
Spese ammissibili

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione:
 - a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva di personalità di rilievo negli stessi settori;
 - b) colazioni di lavoro (consumazioni) durante riunioni, prolungate per oltre ore degli organi collegiali dell'Ente;
 - c) conferenze stampa, per fini istituzionali dei soggetti autorizzati;
 - d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse

dall'ente, alle quali prendano parte personalità o estranee all'amministrazione;

- e) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazioni a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
- f) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc) consegna o invii di omaggi (medaglie, caffè, targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari);
- g) targhe, coppe o altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale, regionale nazionale, internazionale che si svolgono sul territorio comunale;
- h) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative simili, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;

Art. 5

Casi di inammissibilità delle spese

- 1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
 - c) colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro)
 - d) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;

Art. 6

Stanziamenti di bilancio

- 1. Lo stanziamento di bilancio per le spese di rappresentanza viene annualmente determinata dal consiglio comunale in sede di approvazione dei documenti revisionali e assegnato nel piano esecutivo di gestione al responsabile individuato;

Art. 7

Procedura di spesa

- 1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla giunta comunale e impegnate dal responsabile del servizio competente, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa;
- 2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte;

Art. 8

Elenco esercizi e ditte

1. La giunta determina annualmente, in base a specifiche ricerche di mercato, l'elenco delle ditte ed esercizi commerciali per l'approvvigionamento di beni e servizi riferite alle spese di rappresentanza, salvo quanto previsto in altri regolamenti dell'ente.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 18 OTT. 2007

al - 2 NOV. 2007

Rifreddo, li - 3 NOV. 2007



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Paseri Giovanni)

[Handwritten signature]

=====
Ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi dal - 3 NOV. 2007

al - 2 DIC. 2007

Rifreddo, li - 3 DIC. 2007



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Paseri Giovanni)

[Handwritten signature]